

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **482/1989** (ECLI:IT:COST:1989:482)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **GRECO**

Camera di Consiglio del **05/07/1989**; Decisione del **19/07/1989**

Deposito del **31/07/1989**; Pubblicazione in G. U. **16/08/1989**

Norme impugnate:

Massime: **13843**

Atti decisi:

N. 482

ORDINANZA 19-31 LUGLIO 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi); dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani e loro familiari); dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri); promosso con ordinanza

emessa il 6 dicembre 1988 dal Pretore di Brescia nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Zeni Margherita ed altri e l'I.N.P.S., iscritta al n. 118 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di costituzione di Zeni Margherita;

Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 1989 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che, nel corso dei procedimenti civili riuniti, vertenti tra Zeni Margherita ed altri e l'I.N.P.S., aventi ad oggetto l'integrazione al minimo dei trattamenti di reversibilità fruiti dai ricorrenti, già titolari di trattamenti pensionistici diretti, il Pretore di Brescia, con ordinanza in data 6 dicembre 1988 (R.O. n. 118 del 1989), ha sollevato questioni di legittimità costituzionale: a) dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613; b) dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339; c) dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9;

che tali norme sono state censurate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui escludono il diritto all'integrazione al minimo delle pensioni di reversibilità rispettivamente erogate dai Fondi speciali per i commercianti, per gli artigiani e per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, nei confronti di titolari di pensione diretta I.N.P.S.;

Considerato che tutte le questioni suddette appaiono manifestamente inammissibili per essere state le norme censurate già dichiarate, nella medesima parte, costituzionalmente illegittime e precisamente, quanto alla questione sub a), con sentenza n. 1086 del 1988, quanto alla questione sub b) con sentenza n. 81 del 1989 e, infine, quanto alla questione sub c) con la sentenza n. 373 del 1989;

che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile, per essere già state le norme censurate espunte dall'ordinamento;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi); dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani e loro familiari); dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri); in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevate dal Pretore di Brescia con l'ordinamento in epigrafe, perché già dichiarati costituzionalmente illegittimi, rispettivamente con le sentenze nn. 1086 del 1988, 81 del 1989 e 373 del 1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.